

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-91/24 - 1

Causa C-91/24 (Aucroix) <sup>i</sup>

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

6 febbraio 2024

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation (Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

31 gennaio 2024

**Ricorrente:**

Procureur général de Mons (Belgio)

**Resistente:**

HL

---

(omissis)

**Cour de cassation de Belgique (Corte di cassazione, Belgio)**

### Sentenza

No P.24.0111.F

**IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MONS**, ricorrente in cassazione,

contro

(omissis) [HL], (omissis)

persona che è oggetto di un mandato d'arresto europeo

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

resistente in cassazione,

## **I. PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE**

L'impugnazione è diretta contro una sentenza emessa il 18 gennaio 2024 dalla cour d'appel de Mons (corte d'appello di Mons, Belgio), sezione istruttoria.

(omissis)

(omissis) [procedura]

## **II. DECISIONE DELLA CORTE**

- 1 Il resistente in cassazione, cittadino belga residente nel territorio del Regno, è oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso il 9 marzo 2016 dalle autorità greche ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva di cinque anni.

La sentenza impugnata rifiuta di eseguire tale mandato d'arresto europeo ai sensi dell'articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003 relativa al mandato d'arresto europeo. Il rifiuto è motivato con i deficit mentali dell'imputato, unitamente alle condizioni di detenzione nello Stato emittente, incompatibili con le garanzie previste dagli articoli 3 e 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Vi si precisa che il resistente sarebbe esposto al rischio di essere detenuto in un carcere sovraffollato in cui non potrebbe beneficiare di cure adeguate al suo stato di salute.

- 2 Sulla base della violazione dell'articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003 relativa al mandato d'arresto europeo, con il motivo d'impugnazione si sostiene che, dopo aver rifiutato di eseguire il mandato d'arresto europeo sulla base delle condizioni di esecuzione della pena detentiva nello Stato emittente, la sezione istruttoria avrebbe dovuto prendere in considerazione l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'articolo sopracitato. A tal proposito, il ricorrente sostiene che tale disposizione di legge mira a evitare l'impunità della persona la cui consegna viene rifiutata.

Con il motivo d'impugnazione si sostiene inoltre che la sezione istruttoria avrebbe dovuto sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione constati che vi è un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto europeo in ragione del rischio di lesione dei diritti fondamentali della persona interessata, tale autorità debba esaminare la possibilità di applicare il motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo, che è stato recepito nel diritto belga dal sopracitato articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003.

- 3 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta decisione quadro, gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione quadro citata.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, tale obbligo non può modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

L'articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, che ha recepito tale decisione quadro nell'ordinamento giuridico belga, prevede che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia rifiutata qualora sussistano seri motivi per ritenere che essa abbia l'effetto di ledere i diritti fondamentali della persona interessata, sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea. Questo motivo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo è obbligatorio.

- 4 Dalla sentenza (omissis) [del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell'autorità giudiziaria emittente) (C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033)] risulta che il meccanismo del mandato d'arresto europeo mira segnatamente a lottare contro l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato.

Inoltre, nella sentenza (omissis) [del 29 giugno 2017, Popławski (C-579/15, EU:C:2017:503)], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro. Nella fattispecie all'epoca sottoposta alla Corte, tale obbligo implicava che, in caso di rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso per la consegna di una persona che era stata oggetto, nello Stato membro emittente, di una sentenza definitiva di condanna a una pena detentiva, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione avevano l'obbligo di garantire esse stesse l'effettiva esecuzione della pena inflitta a tale persona.

Ai sensi dell'articolo 6, punto 4, della medesima legge che, come si è detto, ha recepito l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere rifiutata segnatamente se tale atto è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, qualora la persona interessata sia belga, dimori o risieda in Belgio e le competenti autorità belghe si impegnino ad eseguire tale pena conformemente alla legge belga.

- 5 Il motivo d'impugnazione solleva la questione se, qualora i giudici dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo abbiano constatato l'esistenza di un rischio, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato emittente, di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, cosicché essi sono tenuti a rifiutare

l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso di imporre ai medesimi giudici dello Stato di esecuzione di verificare, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, cittadina o residente in tale Stato, se occorra ordinare, conformemente alla disposizione che recepisce nell'ordinamento giuridico nazionale l'articolo 4, punto 6 della decisione quadro, l'esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva inflitta alla persona interessata nello Stato membro emittente del mandato d'arresto europeo, pena cui si fa riferimento in tale atto.

- 6 Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quando una questione sulla validità e sull'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

(omissis)

**PER QUESTI MOTIVI,**

**LA CORTE**

Sospende il procedimento fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, debba essere interpretato nel senso che, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo abbiano constatato che, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente, vi è un rischio di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, connesso all'esecuzione della pena estera, cosicché essi sono tenuti a rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, esso impone a tali giudici dello Stato di esecuzione di verificare, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, che è cittadina o residente in tale Stato, se occorra ordinare, conformemente alla disposizione che trasporta nell'ordinamento giuridico nazionale il citato articolo 4, punto 6, l'esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva inflitta alla persona interessata nello Stato membro emittente del mandato d'arresto europeo, pena cui si fa riferimento in tale atto.

(omissis)

(omissis) [procedura]